

STATUTO

ASSOCIAZIONE PRATESE AMICI DEI MUSEI E DEI BENI AMBIENTALI - APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

Il giorno 16/7/1980 si è costituita, ai sensi del Codice civile e con atto notarile (notaio Dott. Stefano Balestri, rep. n. 22567), la *Associazione Pratese Amici dei Musei e dei Beni Ambientali*, con sede legale nel Comune di Prato e con durata illimitata. In adeguamento al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), suddetta Associazione assume la seguente denominazione: **"Associazione Pratese Amici dei Musei e dei Beni Ambientali – APS"**, da ora in avanti denominata "associazione".

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue le seguenti *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale*, di cui all'art. 5, comma 1, lettere *d,f,i,k* del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati* :

- a) svolgimento di "*attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*" (v. lettera "d"), al fine di promuovere conoscenza, fruizione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in particolare del territorio pratese;
- b) "*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.....*" (v. lettera "i") e "*organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale*" (v. lettera "k"), in particolare, attuando le seguenti attività, fondamentali per promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali : " --
- viaggi culturali alle zone e ai centri di interesse artistico, archeologico e storico, visite guidate ai musei, ai parchi naturali, alle chiese, alle ville e ai palazzi storici; manifestazioni espositive e iniziative culturali, incontri con personalità della cultura, cicli di conferenze su argomenti storico-artistici;
inoltre iniziative atte a:
- promuovere la produzione e divulgazione di pubblicazioni e altro materiale illustrativo inerente alla cultura;
- collezionare e conservare materiale documentario inerente a iniziative culturali e a luoghi storici e artistici.
- c) "*interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*" (v. lettera "f") del territorio pratese, con particolare riferimento al Museo di Palazzo Pretorio, alla Galleria di Palazzo degli Alberti, alla Casa Museo Datini, ai Musei Diocesani, al Museo di Scienze Planetarie, al Museo del Tessuto, al Centro per l'Arte contemporanea "Luigi Pecci"; diffondere la loro conoscenza, salvaguardare la loro integrità, promuovere il loro arricchimento; favorire l'istituzione di nuovi musei nel comprensorio pratese
inoltre:
collaborare con gli Enti pubblici e privati nell'opera di sorveglianza e tutela dei beni culturali e ambientali;
inoltre:
promuovere di propria iniziativa il restauro di opere d'arte del comprensorio pratese.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Le dette attività saranno individuate all'occorrenza dal Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa*, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In tal caso, il loro numero non deve essere superiore al 50% delle APS associate (co. 3, art. 35 Cts).

Gli associati si dividono in tre categorie:

- A. sono Soci ordinari le persone fisiche che corrispondono la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo, che ha la facoltà di stabilire quote associative ridotte per familiari e giovani. Il pagamento della quota associativa costituisce adesione all'Associazione e accettazione del presente Statuto
- B. sono Soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Istituzioni che sostengono l'Associazione con contribuzioni in denaro non inferiori a due quote associative ordinarie;
- C. sono Soci onorari le persone fisiche che, per le qualità personali o per le cariche che ricoprono, con la loro presenza nell'Associazione possono dare un concreto aiuto per il raggiungimento degli scopi sociali. La qualifica di Socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo ed è rinnovabile di anno in anno. Il Socio onorario è esonerato dal pagamento della quota sociale.

La *domanda di ammissione* a socio, accompagnata dalla quota di iscrizione, redatta su apposito modulo, deve essere fatta pervenire al Consiglio Direttivo con le seguenti indicazioni:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo si riserva di approvarla secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà su questa e eventuali altre domande non accolte, in occasione della successiva convocazione assembleare.

La comunicazione di ammissione avviene con la consegna della tessera nominativa al socio, firmata dal Presidente e nella quale sono indicati anno di validità, categoria del socio e il numero progressivo

della quota di iscrizione, seguita dalla annotazione nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- iscriversi a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- poter essere eletti negli organi sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- proporsi attivamente nelle attività dell'associazione;
- consultare e chiedere a prestito libri e testi della biblioteca associativa, salvo poi riconsegnarli dopo l'uso;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi (dietro richiesta scritta al Presidente).

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione, mancato pagamento della quota sociale*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita o inviata per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo postale e/o recapito di posta elettronica risultante dal libro degli associati o dalle schede di iscrizione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo:

- a) *almeno* ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per discutere e approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (l'esercizio corrisponde all'anno solare);
- b) ogni tre anni per eleggere il Consiglio Direttivo e il Sindaco Revisore..

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un 1/3 degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di 1/3 degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- deliberare sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- deliberare lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;

- deliberare la *devoluzione del patrimonio* dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sempre a maggioranza dei 2/3 degli associati presenti o rappresentati. Per la convocazione e le altre formalità valgono le norme dell'Assemblea ordinaria.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Al Consiglio direttivo è affidata la direzione, amministrazione e gestione dell'Associazione, conformemente con le finalità statutarie.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- dopo l'elezione, eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- programmare le attività associative coerentemente con gli obiettivi statuari e gestirne tutti gli aspetti economici e istituzionali conseguenti;
- predisporre il Bilancio di esercizio, con evidenziazione degli elementi utili all'Assemblea per la valutazione dei risultati della gestione, e prospettare le linee guida per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione assembleare;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate.

Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide alla presenza della metà più uno dei Consiglieri, che deliberano col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora un Consigliere rimanga assente senza giustificato motivo per oltre 4 sedute consecutive, potrà essere dal Consiglio dichiarato decaduto dalla carica.

Nel caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri eletti, il Consiglio provvede con propria delibera alla loro sostituzione, attingendo in ordine progressivo alla lista dei non eletti

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - dell'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e collabora all'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso.

La carica di Vice Presidente può essere ricoperta da 1 o 2 Consiglieri, di cui uno vicario. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in sua assenza. In mancanza del Vice Presidente, il Presidente può essere sostituito da un Consigliere indicato dal Presidente. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio, ma deve sottoporle all'approvazione del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente uscente può, su approvazione del Consiglio Direttivo, essere nominato Presidente Onorario. Il suo compito sarà quello di affiancare il Consiglio stesso nel perseguire le decisioni intraprese, partecipa alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto e con mansioni meramente consultive ed esecutive. Può sostituirsi al Presidente in carica solo e soltanto per finalità di rappresentanza. Il Presidente Onorario può decadere dalla carica solo per dimissioni volontarie o decesso.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto Il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

La secondarietà e la strumentalità delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore deve risultare dai documenti di bilancio.

ART. 14 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 15 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente dell'associazione.

ART. 16 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 o da ulteriori nuove disposizioni legislative

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura, anche dei propri associati*, esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.